



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Qualità dell' Aria

Proposta nr. 106 del 09/09/2011 -
Determinazione nr. 2130 del 09/09/2011

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera prodotte da una attività di taglio e piallatura del legno.

Società **YHARBOR Srl**, impianto sito in comune di Chions (PN), via Malignani n. 6/8.

PREMESSA

1.Fatto

La Società Yharbor Srl con sede legale e produttiva in via Malignani n. 6/8 in comune di Chions (PN), ha presentato in data 23.05.2011 alla Provincia di Pordenone domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera provenienti dall'installazione del un nuovo stabilimento sopra citato.

La Società svolge l'attività di produzione di taglio e piallatura del legno. Dalla relazione tecnica inviata, si evince che la Società intende installare una linea di aspirazione a servizio di lavorazioni meccaniche del legno che darà origine al punto di emissione identificato come E1.

La domanda è pervenuta in data 23.05.2011 ed è stata assunta al prot. n. 40909 del 23.05.2011. E' stato comunicato l'avvio del con nota prot. n. 42334 del 31.05.2011. In data 30.08.2011 si è tenuta la conferenza dei servizi alla quale ha partecipato la Provincia e il Comune di Chions.

2.Documenti

La documentazione presentata ed esaminata ai fini dell'istruttoria tecnica è la seguente:

- relazione tecnica del marzo 2011,
- allegato 1: pianta e prospetti stabilimento del marzo 2011,
- estratto CTRN
- estratto PRGC e estratto di mappa

3.Normativa applicata

Le norme di riferimento sono:

1. il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni: "Norme in materia ambientale" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), ed in particolare la Parte Quinta al succitato decreto recante "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
2. il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128: "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a

- norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);
3. la legge regionale 27 novembre 2006, n. 24: “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, trasporto pubblico locale, cultura e sport” (pubblicata sul supplemento straordinario del BUR n. 11 del 1 dicembre 2006);
 4. la legge regionale 18 giugno 2007, n. 16: “Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico” (pubblicata sul BUR n. 26 del 27 giugno 2007);
 5. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1999);
 6. la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni: “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso” (pubblicata sul BUR n. 12 del 22 marzo 2000);
 7. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);
 8. il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, art. 107, relativo alle “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, l'Ordinanza Presidenziale n. 7 del 22.06.2011, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali anche per il Settore Ecologia, nonché la Determinazione Dirigenziale n. 3202 del 30.12.2010 di conferimento al Tecnico Ambientale p.i. Valentino Busolini di deleghe di funzioni dirigenziali.

4.Motivazione

La decisione si fonda:

- sull'istruttoria tecnica relativa alla domanda presentata dalla Società in oggetto, effettuata dal personale tecnico del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Pordenone con il supporto del Dipartimento di Pordenone dell'ARPA-FVG e sottoscritta in data 01.07.2011. Alla luce della medesima istruttoria tecnica emerge che l'emissione indicata come **E1 (lavorazioni del legno)** dell'impianto proposto, per la natura dell'attività svolta, la quantità e qualità delle materie prime utilizzate, il sistema di abbattimento installato, sono compatibili con il rispetto dei limiti di cui al D.Lgs 152/2006 e di quelli previsti dalle migliori tecnologie disponibili, nell'ipotesi di una corretta gestione e manutenzione degli impianti.
- sul parere favorevole espresso dal Comune di Chions, in sede di conferenza dei Servizi, tenutasi il giorno 30.08.2011.

Sia l'istruttoria tecnica che il verbale della conferenza dei servizi sono conservati nella pratica.

La società possiede un impianto di combustione a uso industriale (emissione indicata come CT1), alimentato a gas metano non sottoposto a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272 c. 1 – allegato IV lett. dd) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

La società possiede sei impianti termici civili (emissioni CT2 A, B,C, D, E, F) alimentati a metano non sottoposti a autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 282 c. 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL TECNICO AMBIENTALE DETERMINA

1.Decisione

Di autorizzare la Società Yharbor Srl con sede legale e produttiva in via Malignani n. 6/8 in comune di Chions (PN), alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento sito sopra citato derivanti dall'installazione di una linea di aspirazione a servizio di lavorazioni del legno (punto di emissione E1).

2.Obblighi

La Società deve rispettare i seguenti obblighi:

a) garantire le emissioni nei limiti riportati nella seguente tabella:

Punto di emissione E1 (lavorazioni del legno)	<i>Portata: 30000 m³/h</i> <i>Quota dal p.c. : 9 m</i>
Polveri totali	10 mg/Nm ³

- b) L'impianto deve essere messo in esercizio entro 2 (due) anni dalla data della presente autorizzazione, pena la revoca d'ufficio della stessa.
- c) Almeno 15 giorni prima di iniziare la messa in esercizio dell'impianto (punto di emissione E1) la Società deve darne comunicazione alla Provincia di Pordenone, al Comune interessato e all'ARPA Dipartimento di Pordenone.
- d) Il termine ultimo per la messa a regime dell'impianto è fissato in 3 (tre) mesi dalla data di messa in esercizio. La Società deve comunicare alla Provincia di Pordenone ed all'ARPA - Dipartimento di Pordenone la data di messa a regime degli impianti.
- e) Entro 45 giorni dalla data di messa a regime, devono essere comunicati agli Enti di cui alla precedente lettera c) i dati relativi alle analisi delle emissioni effettuate almeno due volte nell'arco dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto (ogni misura deve essere calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi), al fine di consentire l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché il rispetto dei valori limite.
- f) Qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. La Società è comunque tenuta ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto

3.Prescrizioni

La Società deve rispettare le seguenti prescrizioni:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri.
4. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle

norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:

- il posizionamento delle prese di campionamento;
 - l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
5. Ad avvenuta messa a regime degli impianti, la Società deve comunque effettuare, entro il 31 dicembre di ogni anno, nelle più gravose condizioni di esercizio, il rilevamento delle emissioni derivanti dall'impianto. I risultati dei campionamenti analitici devono essere conservati presso l'impianto produttivo per tutta la durata della presente autorizzazione e tenuti a disposizione degli organi di controllo.
 6. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere quelli di seguito specificati oppure eventuali altri metodi equivalenti:

Manuale UNICHIM n. 158/88	Misure alle emissioni – Strategie di campionamento e criteri di valutazione
Norma UNI 10169:2001	Misure alle emissioni - Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati per mezzo del tubo di Pitot.
Norma UNI EN 13284-1:2003	Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni - Metodo manuale gravimetrico.

7. La Società adotta i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione di cui all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare, le emissioni convogliate sono conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre campionamenti consecutivi, non supera il valore limite di emissione.

4.Suggerimenti ed osservazioni

Si forniscono i seguenti suggerimenti:

- il condotto di emissione deve essere preferibilmente verticale; esso deve raggiungere possibilmente la copertura del fabbricato e, a meno di impedimenti tecnici, sporgere un metro dal colmo del tetto e delle coperture degli edifici circostanti;
- nel caso la parte terminale del condotto sia a curva o semicurva lo sbocco deve essere rivolto entro il perimetro della proprietà, in modo da evitare immissioni dirette nelle proprietà confinanti.

5.Avvertenze

1. La durata dell'autorizzazione è fissata in 15 (quindici) anni dalla data della presente determinazione.
2. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza, qualora non siano intervenute modifiche all'impianto tali da comportare variazioni quali-quantitative alle emissioni in atmosfera già autorizzate.
3. Restano fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti.
4. Il presente atto non sostituisce gli ulteriori eventuali atti e/o provvedimenti di competenza comunale, provinciale, regionale e statale o di altri Enti ed Organi che siano necessari per la legittima esecuzione dell'intervento e dell'attività prevista (quali, a titolo meramente indicativo, permesso di costruire, denuncia di inizio attività, autorizzazioni paesaggistiche, classificazione industrie insalubri ai sensi del regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265, ecc...) che, qualora dovuti, devono essere richiesti direttamente e nelle forme di legge ai soggetti legittimati al rilascio.
5. La Provincia si riserva di poter aggiornare o modificare in ogni momento i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme in materia di emissioni, a seguito della adozione di piani e programmi regionali per la valutazione della qualità dell'aria e sulla base di ulteriori

motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute.

6. Copia del presente provvedimento viene trasmessa al dipartimento provinciale di Pordenone dell'ARPA anche ai fini dell'effettuazione del primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione da svolgere entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto, come previsto dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. 152/06.
7. Copia del presente provvedimento viene trasmessa anche alla società, al Comune di Chions, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 – Friuli Occidentale e alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente e lavori pubblici.
8. Ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della ditta deve essere comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune territorialmente competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto e dell'attività da parte di terzi dovrà essere preventivamente autorizzato.
9. La cessazione dell'attività da parte della ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Pordenone ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione.
10. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.
11. La mancata osservanza di quanto riportato nei paragrafi “2.Obblighi” e “3.Prescrizioni” può determinare la sospensione o la revoca delle presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge.
12. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6.A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 è possibile presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al giudice amministrativo o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 09/09/2011

IL TECNICO AMBIENTALE
Valentino Busolini

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni